



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Ufficio 3 - Coordinamento USMAF- SASN

A:

Protezione Civile
Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it
protezionecivile@pec.governo.it

Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale
gabinetto.ministro@cert.esteri.it

Ministero Infrastrutture e
Trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario
e Speciale
LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Province Autonome
Trento e Bolzano
LORO SEDI

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima,
Aerea e di Frontiera
LORO SEDI

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it

Croce Rossa Italiana
Reparto Nazionale Di Sanità Pubblica
comitato.nazionale@cert.cri.it

Ambasciata di Austria presso lo Stato Italiano
rom-ob@bmeia.gv.at

Ambasciata del Brasile
brasemb.roma@itamaraty.gov.br

Ambasciata Britannica Roma
italy.consulate@fco.gov.uk

OGGETTO: Misure transfrontaliere per il contrasto alla diffusione delle varianti: rientri da Austria, Brasile, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

In ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19 nelle sue diverse varianti (VOC – *Variants of concerns* - VOC 202012/01, Regno Unito - P.1, Brasile, - 501Y.V2, Sudafrica), sono state previste specifiche limitazioni all'ingresso in Italia da Austria, Brasile, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, disciplinate dalle Ordinanze del Ministro della Salute 9 gennaio 2021 (1) e 13 febbraio 2021 (2), recanti "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e dagli art. 49 comma 4 e 6 e art 57 del DPCM del 2 marzo 2021 (3).

Al fine di chiarire ed uniformare il comportamento da adottare in ogni circostanza:

- si trasmettono le schede riepilogative delle misure transfrontaliere previste per l'ingresso in Italia da Austria, Brasile, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
- si chiariscono quali sono gli unici casi per cui sono previste autorizzazioni da parte dell'Ufficio 3 – Coordinamento USMAF-SASN, Direzione Generale della Prevenzione e relativa la procedura per farne richiesta (Allegato 1).

Per ogni ulteriore informazione si raccomanda di consultare il portale dedicato al Coronavirus del Ministero della Salute sezione Viaggiatori al link:

[http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto.](http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto)

Cordiali saluti

II DIRETTORE GENERALE

**f.to* Dott. Giovanni Rezza

Il Direttore Vicario Ufficio 3
Dott. Ulrico Angeloni

Responsabili del procedimento:

Dott.ssa Claudia Marotta

c.marotta@sanita.it

Dott.ssa Emanuela Maria Frisicale

Dott. Andrea Pagliara

Dott.ssa Eleonora Tassone

**"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993"*

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

In linea con la raccomandazione della Commissione europea del 22 dicembre 2020 (4), con Ordinanza 9 gennaio 2021 (1), il Ministro della Salute ha disposto il divieto d'ingresso e di transito nel territorio nazionale ai soggetti che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, fatto salvo alcune eccezioni.

1. In particolare, l'ingresso dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord è **consentito** alle seguenti categorie:

- ai soggetti con **residenza anagrafica in Italia** da data anteriore al 23 dicembre 2020 (entrano con autodichiarazione, senza autorizzazione del Ministero della Salute);
- soggetti un **comprovato motivo di assoluta necessità** (entrano con autodichiarazione, senza autorizzazione del Ministero della Salute)

a condizione di non manifestare sintomi da COVID-19 e nel rispetto del seguente protocollo (Tabella 1):

- obbligo di **tampone molecolare o antigenico negativo** eseguito nelle **72 ore antecedenti all'ingresso**;
- obbligo di **tampone molecolare o antigenico negativo** eseguito al momento dell'**arrivo in aeroporto**, o nel caso di arrivo in porto o lungo di confine anche entro le 48 ore presso l'Azienda Sanitaria Locale di riferimento;
- indipendentemente dal risultato del test, l'obbligo di sottoporsi a **isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di quattordici giorni**.

2. Inoltre, ai sensi dell'art. 49 comma 4 del DPCM del 2 marzo 2021 (3), l'ingresso in Italia **con esenzione dall'isolamento fiduciario** per le seguenti categorie di soggetti:

- chi fa ingresso in Italia per meno di 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza;
- personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore alle 120h;
- ai funzionari e agli agenti dell'Unione Europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni.

è consentito PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE nel rispetto della seguente disciplina (Tabella 2):

- obbligo di dichiarazione;
- obbligo di **tampone molecolare o antigenico negativo** eseguito nelle **48 ore antecedenti all'ingresso**;
- obbligo di **tampone molecolare o antigenico negativo** eseguito al momento dell'**arrivo in aeroporto**, o nel caso di arrivo in porto o lungo di confine anche entro le 48 ore presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

Esenzione dalla quarantena per l'equipaggio ed il personale viaggiante

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19, per l'equipaggio ed il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci che deve comunque sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

Tali misure, ai sensi dell'art. 57 del DPCM del 2 marzo 2021, restano valide fino al 6 aprile 2021.

Brasile

A partire dallo scorso 16 gennaio (5), con l'obiettivo di contrastare l'ingresso nel territorio nazionale della Variante P.1, è stato **interdetto il traffico aereo dal Brasile**.

1. Successivamente, con ordinanza del Ministro della Salute del 13 febbraio 2021 (2) prima e con l'art. 49 comma 6 del DPCM del 2 marzo 2021 poi, è stato **consentito l'ingresso** dal Brasile alle seguenti categorie:

- ai **residenti in Italia** da prima del 13 febbraio 2021 (entrano con autodichiarazione, senza autorizzazione del Ministero della Salute);
- ai soggetti che devono **raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori** (entrano con autodichiarazione, senza autorizzazione del Ministero della Salute);
- ai **funzionari e agli agenti dell'Unione Europea o di organizzazioni internazionali**, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni (entrano con autodichiarazione, senza autorizzazione del Ministero della Salute);
- ai **soggetti in condizione di assoluta necessità autorizzati dal Ministero della Salute**,

a condizione di non manifestare sintomi da COVID-19 e nel rispetto del seguente protocollo (Tabella 1):

- obbligo di **tampone molecolare o antigenico negativo** eseguito nelle **72 ore antecedenti all'ingresso**;
- obbligo di **tampone molecolare o antigenico negativo** eseguito al momento dell'**arrivo in aeroporto**, o nel caso di arrivo in porto o lungo di confine anche entro le 48 ore presso l'azienda sanitaria locale di riferimento;
- indipendentemente dal risultato del test, l'obbligo di sottoporsi a **isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di quattordici giorni**.

2. Inoltre, ai sensi dell'art. 49 comma 4 del DPCM del 2 marzo 2021 (3) l'ingresso in Italia **con esenzione dall'isolamento fiduciario** per le seguenti categorie di soggetti:

- chi fa ingresso in Italia per meno di 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza;
- personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore alle 120h;
- ai funzionari e agli agenti dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni

è consentito PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE nel rispetto della seguente disciplina (Tabella 2):

- obbligo di dichiarazione;
- obbligo di **tampone molecolare o antigenico negativo** eseguito nelle **48 ore antecedenti all'ingresso**;
- obbligo di **tampone molecolare o antigenico negativo** eseguito al momento dell'**arrivo in aeroporto**, o nel caso di arrivo in porto o lungo di confine anche entro le 48 ore presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

Esenzione dalla quarantena per l'equipaggio ed il personale viaggiante

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19, per l'equipaggio ed il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci che deve comunque sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

Tali misure, ai sensi dell'art. 57 del DPCM del 2 marzo 2021, restano valide fino al 6 aprile 2021.

Austria

A seguito della diffusione della variante 501Y.V2 (Sudafrica) nella regione del Tirolo austriaco e al fine di limitarne la diffusione in Italia, con ordinanza del Ministro della Salute del 13 febbraio 2021 (2), si è reso necessario introdurre **misure restrittive per i passeggeri in arrivo in Italia dall'Austria** a bordo di qualunque mezzo di trasporto (terrestre e/o aereo).

In particolare, l'ingresso dall'Austria è consentito a condizione di non manifestare sintomi da COVID-19 e nel rispetto del seguente protocollo (Tabella 1):

- obbligo di **tampone molecolare o antigenico negativo** eseguito nelle **48 ore antecedenti all'ingresso**;
- obbligo di **tampone molecolare o antigenico negativo** eseguito al momento dell'**arrivo in aeroporto**, o nel caso di arrivo in porto o lungo di confine anche entro le 48 ore presso l'azienda sanitaria locale di riferimento;
- indipendentemente dal risultato del test, l'obbligo di sottoporsi a **isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di quattordici giorni**.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell'Ordinanza del 13 febbraio 2021 (2), la sopra esposta disciplina non si applica ai casi di cui all'art. 8 comma 7 lettere a), b), c), d), g), i), l), o) e q), ossia:

1. Equipaggio dei mezzi di trasporto;
 2. Personale viaggiante;
 3. Movimenti da e per gli Stati e territori all'elenco A;
 4. Ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli approvati dalla competente autorità sanitaria;
 5. A chiunque transita con mezzo privato per meno di 36 ore, con obbligo di lasciare il territorio nazionale allo scadere di detto termine;
 6. Personale sanitario in ingresso per l'esercizio professionale, incluso l'esercizio temporaneo di cui al DL n. 18 del 17 marzo 2020 art. 13;
 7. Lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro al proprio domicilio, residenza o dimora;
 8. Alunni e studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza/dimora/ domicilio nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta a settimana.
- Le categorie ai punti da 1 a 8 entrano **senza isolamento fiduciario** ma con **tampone molecolare o antigenico negativo effettuato 7 giorni antecedenti** l'ingresso sul territorio nazionale (con autodichiarazione, senza autorizzazione del Ministero della Salute).
9. Atleti, tecnici, giudici, commissari di gara accompagnatori, rappresentanti della stampa estera per la partecipazione alle competizioni sportive di cui all'art.18 comma 1 e 2 del DPCM.
- Le categorie al punto 9 entrano solo con tampone **molecolare o antigenico** negativo effettuato nelle 48h antecedenti l'ingresso sul territorio nazionale (con autodichiarazione, senza autorizzazione del Ministero della Salute).

2. Inoltre, ai sensi dell'art. 49 comma 4 del DPCM del 2 marzo 2021 (3) è consentito l'ingresso in Italia **con esenzione dall'isolamento fiduciario** per le seguenti categorie di soggetti:

- chi fa ingresso in Italia per meno di 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza;
- personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore alle 120h;
- ai funzionari e agli agenti dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni

è consentito PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE nel rispetto della seguente disciplina (Tabella 2):

- obbligo di dichiarazione;

- obbligo di **tampone molecolare o antigenico negativo** eseguito nelle **48 ore antecedenti all'ingresso**;
- obbligo di **tampone molecolare o antigenico negativo** eseguito al momento **dell'arrivo in aeroporto**, o nel caso di arrivo in porto o lungo di confine anche entro le 48 ore presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

Tali misure, ai sensi dell'art. 57 del DPCM del 2 marzo 2021, restano valide fino al 6 aprile 2021.

Tabella 1. Misure transfrontaliere di contrasto alla diffusione delle nuove varianti: riepilogo degli adempimenti necessari per le categorie di passeggeri a cui è permesso fare ingresso in Italia a seconda del Paese di partenza ai sensi delle Ordinanze 9 gennaio e 13 febbraio 2021.

Paese di Partenza	Tampono*		Quarantena		
	Pre - partenza	Arrivo	Si / No	Durata	Tampono* fine quarantena
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	entro 72h	Aeroporto/ entro 48h	Si	14 giorni	No
Brasile	entro 72h	Aeroporto/ entro 48h	Si	14 giorni	Si
Austria	entro 48h	Aeroporto/ entro 48h	Si	14 giorni	Si

**antigenico o molecolare* *aggiornata al 05.03.21*

Tabella 2. Misure transfrontaliere di contrasto alla diffusione delle nuove varianti: riepilogo degli adempimenti necessari per le categorie di passeggeri di cui all'articolo 49 comma 4 del DPCM 2 marzo 2021 autorizzati dal Ministero della salute a seconda del Paese di partenza.

Paese di Partenza	Tampono*		Quarantena		
	Pre - partenza	Arrivo	Si / No	Durata	Tampono* fine quarantena
UK e Irlanda Nord	entro 48h	Aeroporto/ entro 48h	No	-	-
Brasile	entro 48h	Aeroporto/ entro 48h	No	-	-
Austria	entro 48h	Aeroporto/ entro 48h	No	-	-

**antigenico o molecolare* *aggiornata al 05.03.21*

Tabella 3. La Tabella sottostante riporta le norme e ordinanze di livello nazionale che si sono succedute fino a quelle attualmente in vigore in materia sanità transfrontaliera volte a contenere la diffusione delle varianti SARS-CoV-2 in Italia.

Argomento principale	Limitazioni	Dispositivo	Decorrenza	
			inizio	fine
Misure di contrasto alla diffusione della Variante VOC 202012/01, Regno Unito	Divieto di ingresso e transito da Regno Unito e Irlanda del Nord , tranne se si è residenti in Italia da prima del 23 dicembre 2020 o si è in condizione di assoluta necessità. In questi ultimi casi, vige l'obbligo di doppio tampone negativo (prima della partenza e all'arrivo) e di isolamento fiduciario.	Ordinanza 09 gennaio 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A00137) (G.U. Serie Generale , n. 7 del 11 gennaio 2021)(1)	09.01.2021	15.01.2021
		DPCM del 14 gennaio 2021, Art. 14, comma 2 (6)	16.01.2021	05.03.2021
	Proroga limitazioni previste dall'Ordinanza del 9 gennaio e prevede possibilità di esenzione dell'isolamento fiduciario per ragioni comprovate e non differibili previa autorizzazione del Ministero della salute, per i soggetti che si trovano nella situazione previste all'art. 51 comma 7 lettere o f) o m) e o n) del DPCM del 5 marzo 2021.	DPCM del 2 marzo 2021, Art. 49, comma 4 e 6 e Art. 57 (3)	05.03.2021	06.04.21
Misure di contrasto alla diffusione della variante P.1, Brasile	Sospensione del traffico aereo dal Brasile e il divieto di ingresso in Italia per tutti coloro provengono dal Brasile o che vi abbiano soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia. Senza eccezioni.	Ordinanza 16 gennaio 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A00237) (G.U. Serie Generale , n. 13 del 18 gennaio 2021) (5)	16.01.2021	31.01.2021
		Ordinanza 30 gennaio 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A00535) (G.U. Serie Generale , n. 24 del 30 gennaio 2021) (7)	01.02.2021	15.02.2021
	Divieto di ingresso e transito dal Brasile , tranne se si è residenti in Italia da prima del 13 febbraio 2021, per i soggetti di cui all'art.8 comma 7 del DPCM del 14 gennaio 2021 o si è in condizione di assoluta necessità. In questi ultimi casi, vige l'obbligo di doppio tampone negativo (prima della partenza e all'arrivo) e di isolamento fiduciario con tampone alla fine dei 14 giorni.	Ordinanza 13 febbraio 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A00968) (GU Serie Generale n.38 del 15-02-2021) (2)	15.02.2021	05.03.2021

	Proroga limitazioni previste dall'Ordinanza del 13 febbraio e prevede possibilità di esenzione dell'isolamento fiduciario per ragioni comprovate e non differibili previa autorizzazione del Ministero della salute, per i soggetti che si trovano nella situazione previste all'art. 51 comma 7 lettere o f) o m) e o n) del DPCM del 5 marzo 2021.	DPCM del 2 marzo 2021, Art. 49, comma 4 e 6 e Art. 57 (3)	05.03.2021	06.04.21
Misure di contrasto alla diffusione della variante 501Y.V2, Sudafrica	Limitazioni all'ingresso dall' Austria ai solo passeggeri che rispettino il seguente protocollo: l'obbligo di doppio tampone negativo (prima della partenza e all'arrivo) e di isolamento fiduciario con tampone alla fine dei 14 giorni.	Ordinanza 13 febbraio 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A00968) (GU Serie Generale n.38 del 15-02-2021). (2)	15.02.2021	05.03.2021
	Proroga limitazioni previste dall'Ordinanza del 13 febbraio e prevede possibilità di esenzione dell'isolamento fiduciario per ragioni comprovate e non differibili previa autorizzazione del Ministero della salute, per i soggetti che si trovano nella situazione previste all'art. 51 comma 7 lettere o f) o m) e o n) del DPCM del 5 marzo 2021.	DPCM del 2 marzo 2021, Art. 49, comma 4 e 6 e Art. 57 (3)	05.03.2021	06.04.21

Riferimento legislativi

1. Ordinanza 09 gennaio 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A00137) (G.U. Serie Generale , n. 7 del 11 gennaio 2021).
2. Ordinanza 13 febbraio 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.38 del 15-02-2021)
3. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (21A01331) (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17)
4. Raccomandazione (UE) 2020/2243 della Commissione del 22 dicembre 2020 relativa a un approccio coordinato ai viaggi e ai trasporti in risposta alla variante di SARS-COV-2 identificata nel Regno Unito – Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L436/72 del 28.12.2020.
5. Ordinanza 16 gennaio 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A00237) (G.U. Serie Generale , n. 13 del 18 gennaio 2021)
6. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. (21A00221) (GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021 - Suppl. Ordinario n. 2).
7. Ordinanza 30 gennaio 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A00535) (G.U. Serie Generale , n. 24 del 30 gennaio 2021)